



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione delle modalità di accoglienza, degli standard strutturali e dei servizi da erogare nelle strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di cui al decreto interministeriale del 1° settembre 2016 – “Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati” .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare l'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione che individua i requisiti strutturali e gestionali per le strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati;
- di stabilire che le strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati siano soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei Comuni come previsto dal Regolamento regionale n. 1/2004 e sulla base dei requisiti previsti specificatamente dalla presente deliberazione per la tipologia di strutture di cui al precedente punto;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Girardi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscio)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e smi.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi.
- Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, "Testo unico sull'immigrazione" e smi.
- Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e smi.
- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 della Regione Marche.
- D.M. 21 maggio 2001, n. 308 – Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- Art. 25 della Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 - "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".
- Regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" e smi.
- Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 sull'identificazione dei migranti minorenni.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
- Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".
- Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati sancita nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza Unificata Stato Regioni.
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI".
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
- DGR n. 1084 del 4/12/2015 recante "L.R. 20/2002 e relativo Regolamento Attuativo – Deroga temporanea ai parametri di capienza previsti per strutture per minori a seguito del flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati"
- Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante «Determinazione – Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali»;
- Decreto interministeriale 1/9/2016 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze: "Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati";
- DGR n. 1606 del 27/12/2016 " Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione delle modalità di accoglienza, degli standard strutturali e dei servizi da erogare nelle strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di cui al decreto interministeriale del 1° settembre 2016 – "Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

I flussi migratori costituiscono una realtà sociale e giuridica ineludibile nelle dinamiche della contemporaneità. Con sempre maggiore frequenza le cronache quotidiane, il dibattito politico e l'opinione pubblica devono affrontare questa realtà e tentare di offrire risposte alle numerose problematiche aperte da una società sempre più mobile.

Confusa fra le stime e i dati riguardanti i flussi migratori extraeuropei, sommersa da un dibattito dai toni sempre più aspri, si perde spesso cognizione della particolare vulnerabilità dei minori migranti che, non richiedendo asilo politico, non vengono immessi nei percorsi di integrazione per quest'ultimo previsti, purtuttavia necessitando di strumenti di accoglienza idonei, adatti alla minore età dei soggetti coinvolti e rispondenti agli speciali rischi cui li espone la loro forte vulnerabilità.

Con l'obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai assunto connotati di persistenza strutturale, si intende realizzare un sistema strutturato e flessibile, che definisca standard adeguati di accoglienza in grado di consentire una gestione efficiente e multilivello della prima accoglienza.

Le politiche migratorie nel periodo 2014-2020 devono, dunque, essere organizzate secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli interventi e degli strumenti finanziari di competenza europea, nazionale e regionale, così come previsto dal Regolamento n. 516 del 16/04/2014, che ha istituito il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) che dovrà essere impiegato per misure a sostegno della migrazione legale e per l'effettiva integrazione degli immigrati, oltre che per interventi in materia di asilo.

In data 10 luglio 2014 il Governo, le Regioni e gli Enti Locali hanno siglato l'intesa "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" che ribadisce l'urgenza di "mettere in campo interventi di tipo strutturale in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali", e che individua una governance multilivello, nazionale e regionale, attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto del comune capoluogo.

In questo contesto, la Regione Marche si è impegnata nel proprio ruolo di governance locale attraverso la costante collaborazione con le Prefetture per la gestione dell'accoglienza e il reperimento di strutture, e con azioni di sensibilizzazione dei territori e collaborazione con gli Amministratori locali per facilitare i processi di inserimento sociale dei profughi. A tale proposito è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra Prefetture delle Marche, Regione e ANCI per la realizzazione di interventi di accoglienza e integrazione atti a far fronte al flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai Paesi Terzi.

Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero Economia e Finanze, con il decreto 1 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 210 dell'8 settembre 2016, ha emanato le norme concernenti l'istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati. In particolare, tale normativa prevede le modalità di accoglienza dei minori in questione, gli standard strutturali ed i servizi da erogare nelle strutture summenzionate.

Il provvedimento summenzionato individua all'art. 3 i requisiti minimi strutturali dei centri che devono "assicurare la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni", e garantire "l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva", tenuto conto che "ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori".

Al successivo art. 4 detto decreto disciplina invece i servizi minimi che devono essere assicurati all'interno delle strutture stesse: da quelli relativi alla gestione amministrativa – con la registrazione dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, e dei movimenti giornalieri – a quelli relativi alla persona – come la mensa, i



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

beni per la cura personale, l'orientamento linguistico e la mediazione culturale, l'informazione giuridico-legale, il supporto alle autorità competenti e all'identificazione e all'affidamento successivo del minore. Le strutture devono dotarsi, inoltre, di un regolamento.

Con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 si dà così attuazione alle modalità di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, al riconoscimento e alla revoca del relativo status in base al principio del "superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore".

Il succitato Decreto legislativo quindi, al suo interno, fornisce chiare indicazioni relativamente ai requisiti che i "centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati", ai sensi della normativa nazionale e regionale dovranno possedere, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo.

Pertanto la Regione Marche ritiene necessario recepire i requisiti di cui sopra ed integrarli attraverso l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 1/2004, relativamente all'autorizzazione al funzionamento.

A tale proposito si precisa che dai tavoli di concertazione con i firmatari del Protocollo d'intesa tra Prefetture delle Marche, Regione e ANCI, precedentemente citato, hanno messo in risalto l'opportunità di sottoporre le strutture governative alle medesime forme di autorizzazione e controllo applicate ad ogni tipologia di strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale.

La competenza in merito alla emanazione del presente atto è della Giunta regionale, così come stabilito dallo Statuto regionale vigente all'art. 28, lettera j).

Le strutture di prima accoglienza, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.lgs. 142/2015 sono attivate dal Ministero dell'interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura.

Appare opportuno chiarire che la presente deliberazione, limitandosi ad integrare il contenuto del decreto 1 settembre 2016 del Ministero dell'Interno, in merito ai requisiti strutturali ed organizzativi dei centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati, riferendosi solo ad una particolare tipologia di struttura via generale disciplinata con Decreto interministeriale, costituisce atto diverso rispetto alla delibera prevista all'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 21/2016, che stabilirà, in relazione alle diverse tipologia di strutture definite con Regolamento del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), della citata legge 21/2016, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, per l'accreditamento istituzionale e la disciplina dei relativi procedimenti. Pertanto, anche dopo l'emanazione del presente atto, sarà ancora pienamente in vigore la norma transitoria di cui all'art. 25 della anzidetta Legge regionale 21/2016.

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 3, della L.R. 4/2007, il Consiglio delle Autonomie Locali, in data 25/01/2017, ha espresso parere favorevole.

In considerazione di quanto sopra, si propone di adottare il presente atto deliberativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mirko Ciabattoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A)

Requisiti strutturali ed organizzativi dei “centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati”, di cui al decreto interministeriale del 1° settembre 2016.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente atto fissa, per le strutture governative di prima accoglienza di cui all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015, le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende:

- a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di età superiore ai quattordici anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
- b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura destinata, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, all'ospitalità di minori stranieri non accompagnati, istituita ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015;
- c) sede del centro o della struttura governativa: luogo autorizzato o accreditato, destinato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in cui è articolato il centro o la struttura governativa;
- d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale».

Art. 3.

Requisiti strutturali dei centri

1. Ogni centro deve garantire le seguenti condizioni:

- a) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- b) difesa dagli incendi secondo normativa vigente;
- c) sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- d) visitabilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- e) agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- f) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più;
- g) almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Nel rapporto di cui sopra non si computano le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
- h) arredamento per le camere da letto composto almeno da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona;
- i) locale/i e servizi igienici ad uso esclusivo del personale;
- j) ubicazione nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato in modo da consentire l'agevole e autonomo spostamento dei destinatari;
- k) copertura dei rischi da infortuni e danni sia subiti che provocati dai minori e dagli operatori, stipulando a tal fine apposite assicurazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori.

Art. 4.

Servizi

1. Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui è articolato, i servizi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 142/2015, tra cui, in particolare:

- a. gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali, l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro è immediatamente registrato e comunicato all'amministrazione dell'interno;
- b. mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro;
- c. mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto;
- d. orientamento all'apprendimento della lingua italiana;
- e. organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati;
- f. supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione e all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato;
- g. supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori;
- h. informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento;
- i. informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari;
- j. interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonché delle esigenze particolari di cui all'art. 17 del decreto legislativo;
- k. la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate le informazioni sulle prestazioni erogate;
- l. la presenza di almeno un operatore nell'arco delle 24 ore 7 giorni su 7.

2. La struttura deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto delle differenze di genere ed essere dotata di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al loro benessere.

3. Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Ministero dell'interno, anche sentito il Servizio centrale SPRAR.

4. In caso di temporanea indisponibilità dei centri governativi e nei progetti della rete SPRAR, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento previsto dall'art. 16 del decreto legislativo.

Art. 5.

Regolamento del centro

1. Il centro è dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza di cui all'art. 4 in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato.

2. In particolare, sono disciplinate:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) le uscite giornaliere;
- b) le modalità di compilazione della scheda individuale;
- c) la programmazione delle attività destinate agli ospiti;
- d) le modalità dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana;
- e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori;
- f) l'erogazione dei pasti.

Art. 6.*Direttore e personale addetto al centro*

1. All'esito delle procedure pubbliche per l'attivazione del centro, la gestione dello stesso è affidata dall'aggiudicatario ad un direttore che predispone e regola i servizi erogati ed è responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati.

2. Al direttore del centro sono attribuiti i compiti di seguito indicati:

- a) designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro è articolato, supervisione e coordinamento delle relative attività;
- b) elaborazione del regolamento di cui all'art. 5 e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro;
- c) comunicazione mensile al Ministero dell'interno in ordine alle attività svolte e informazione tempestiva, al medesimo Ministero, sulle criticità emergenti;
- d) raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove è ubicata la sede del centro governativo;
- e) raccordo con le autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 4, comma 2.

3. Il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori.

4. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'età, del grado di autonomia e della maturità dei minori stranieri non accompagnati accolti.

5. Tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro.

Art. 7.*Accesso ai centri governativi*

1. L'accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del decreto legislativo.

2. Accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonché l'UNHCR, l'IOM, l'EASO e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell'incarico istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. Possono, altresì, essere autorizzati ad accedere ai centri dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori:

- a) presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e soggetti che, in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione è collocata la sede, ne abbiano motivato interesse;
- b) enti di tutela dei minori con esperienza consolidata;
- c) rappresentanti degli organi d'informazione;
- d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione viene presentata dal soggetto interessato seguendo le procedure previste dalla normativa regionale vigente.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente atto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Disposizione transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione del presente atto, il bando di gara individua modalità di attestazione dei requisiti strutturali di cui all'art. 3 comma 3 tali da consentire l'adeguamento delle strutture di accoglienza già autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di minori.